

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CFA
(2015/2016)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 065/CFA– RIUNIONE DEL 7 GENNAIO 2016**

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016;**
- **AMMENDA DI €500,00,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

2. RICORSO SIG. MILAZZO CARMELO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

Con separati ricorsi, tutti ritualmente proposti, la Calcio Catania S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") ed il Sig. Carmelo Antonio Milazzo hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata inflitta:

(i) al sig. Carmelo Antonio Milazzo, la sanzione della inibizione per mesi 4, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30.6.2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €600.000,00, nonché per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il medesimo termine, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

(ii) alla Società, la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza 2015/2016, oltre all'ammenda di € 500,00, per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Sig. Milazzo Carmelo Antonio, legale rappresentante della Società stessa.

In particolare, i ricorrenti, in primo luogo, sostengono che il mancato adempimento alle disposizioni del Com. Uff. n. 238/A del 27.4.2015 sia dovuto ad un evento di forza maggiore, da individuarsi nella contemporanea sottoposizione, in data 15.6.2015, a misure restrittive della libertà personale sia del Presidente, sia dell'Amministratore Delegato del Catania e nella assunzione, da

parte del Sig. Milazzo, della carica di Amministratore Unico della Società solo un giorno prima del suddetto limite temporale. Per tali motivi, i ricorrenti chiedono il totale proscioglimento degli stessi e, in subordine, il ridimensionamento delle sanzioni irrogate.

Alla seduta del 7 gennaio 2016, i due ricorsi in oggetto sono stati riuniti in un unico procedimento e, davanti alla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite sono comparsi la Procura Federale, che si è riportata alle proprie controdeduzioni, nonché, per la Società ed il Sig. Milazzo, l'Avv. Monica Fiorillo, la quale si è riportata, parimenti, alle difese ed alle conclusioni contenute nei ricorsi.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che, nel caso di specie, non possa intravedersi la sussistenza di un evento riconducibile alla forza maggiore. La circostanza per cui il Sig. Milazzo è stato nominato Amministratore Unico della Società solo un giorno prima rispetto alla scadenza del termine assegnato per gli adempimenti oggetto del presente procedimento non può, invero, essere considerata come un impedimento decisivo per la corretta e puntuale esecuzione degli obblighi sopra indicati da parte dello stesso, come dovuto.

Ciò detto, però, la Corte ritiene che la sanzione irrogata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare possa intendersi non congrua e non proporzionata nella propria afflittività, tenuto in considerazione, in particolar modo, il breve lasso temporale entro il quale il Sig. Milazzo aveva l'onere di adempiere, in concreto, ai suddetti adempimenti.

Per questi motivi la C.F.A., a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra specificati e rispettivamente proposti dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dal sig. Milazzo Carmelo Antonio, li accoglie in parte e, per l'effetto:

- riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla società ad 1 punto;
- riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Milazzo a mesi 2 di inibizione.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi le relative tasse reclamo.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO, ALL'EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO I) LETTERA C) PUNTO 1) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 5323/358pf15-16/SP/gb del 26.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015)

La Corte Federale di Appello a Sezioni Unite si è riunita il giorno 7 gennaio 2016 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il deferimento disposto dalla Procura Federale, in data 26.11.015, nei confronti della società Catania Calcio S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta, riferita alla violazione, da parte del legale rappresentante pro tempore, Sig. Pablo Gustavo Cosentino, di quanto disposto dall'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lett. C), punto 1) del Com. Uff. n. 238/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 25.6.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Il procedimento ha origine dal tentato deferimento, da parte del Procuratore Federale, del Sig. Cosentino, per la contestazione degli inadempimenti sopra ricordati, deferimento mai perfezionatosi in ragione dell'impossibilità di individuare il luogo dell'attuale domicilio del Sig. Cosentino stesso. Accertata, quindi, l'irreperibilità del Sig. Cosentino, il Procuratore Federale, con provvedimento del 12.11.2015, ha disposto lo stralcio dal procedimento n. 122 pf15-16 della posizione della Società ed ha instaurato il procedimento n. 358 pf15-16, stante la necessità di

procedere nei confronti della Società stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante, disponendo il relativo deferimento e non potendo più attendere l'esito delle ulteriori indagini in corso finalizzate alla individuazione del luogo di residenza del Sig. Cosentino medesimo.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con la decisione sopra ricordata, ha dichiarato inammissibile il deferimento del Procuratore Federale, stabilendo che la responsabilità diretta della Società oggetto di contestazione “*appare necessariamente subordinata all'accertamento di una responsabilità imputabile al Sig. Cosentino*”. In altre parole, il predetto Tribunale ha precisato come il deferimento di una società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., possa essere accolto solo contestualmente al deferimento del relativo legale rappresentante, unico soggetto responsabile della condotta oggetto di contestazione.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., affermando come il provvedimento in questione apparirebbe erroneo in quanto fondato su di una lettura dell'art. 4, comma 1, C.G.S. che presupporrebbe l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra il legale rappresentante e la società nel giudizio disciplinare sportivo, che non sarebbe desumibile da alcuna disposizione del C.G.S. A detta del Procuratore, invero, nei casi come quello in esame in cui, a causa dell'irreperibilità del legale rappresentante, risulti impossibile procedere alla notifica del deferimento nei suoi confronti, sarebbe, comunque, certamente concesso al Procuratore Federale stesso procedere al deferimento della sola società ai sensi del predetto articolo, richiedendo al Giudicante di accertare, in via principale, la responsabilità della società stessa ed, in via esclusivamente incidentale, per le finalità del primo accertamento, quella del relativo legale rappresentante. Il Procuratore Federale ha, altresì, aggiunto che la facoltà del Giudice sportivo di accertare *incidenter tantum*, e senza effetto di giudicato, la responsabilità del legale rappresentante non raggiunto da formale deferimento al solo fine di accertare, in via principale, la responsabilità della società ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., è stata riconosciuta dalla Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, con la sentenza 39/CFA del 21.10.2015. In tale decisione, la Corte avrebbe chiarito che “*la censura dedotta non merita condivisione, in quanto postula una inscindibilità sostanziale e processuale delle posizioni della società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e del legale rappresentante e quindi la assoluta necessità di una definizione contestuale dei due procedimenti che, a giudizio di questa Corte, non costituiscono un precipitato del principio di immedesimazione organica di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S., invocato dalla reclamante*”. Per tali motivi, il Procuratore ha richiesto a questa Corte che, in relazione alla violazione contestata nel deferimento prot. n. 55323/358 pf15-16SP/gb del 26.11.2015, venga affermata la responsabilità della Società per responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. e, per l'effetto, che venga inflitta alla deferita società la sanzione di un punto di penalizzazione e di € 500,00 di ammenda, a titolo di recidiva, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia dalla Corte stessa.

La Società ha presentato le proprie controdeduzioni, sostenendo che l'accertamento della responsabilità della compagine coinvolta presuppone, necessariamente ed indefettibilmente, quello afferente alla condotta del soggetto del cui operato essa è chiamata a rispondere. A supporto delle proprie ragioni, la Società ha aggiunto che in assenza dell'evocazione in giudizio del Sig. Cosentino, non sarebbe neppure pensabile di poter procedere nei riguardi del solo club di appartenenza, a meno di non voler snaturare completamente l'istituto della responsabilità diretta, creando una sorta di *vacatio in ius* della Società che prescinderebbe totalmente dalla figura e dall'agire del suo legale rappresentante. La Società precisa, inoltre, che il precedente giurisprudenziale citato dal Procuratore non avrebbe alcun punto di contatto con il presente procedimento, dal momento che, nel relativo giudizio, tutti i soggetti coinvolti erano stati regolarmente deferiti e si era semplicemente proceduto alla trattazione non contemporanea delle rispettive posizioni.

Alla seduta del 7 gennaio 2016, davanti alla Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, sono presenti la Procura Federale, che si riporta al proprio ricorso, nonché, per la Società, l'Avv. Monica Fiorillo, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nelle proprie controdeduzioni.

La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, rileva come la sentenza di questa Corte richiamata dal Procuratore Federale nel proprio ricorso non possa costituire un precedente rilevante ai fini della decisione del presente procedimento, dal momento che, in detto provvedimento,

l'Amministratore Unico della società era stato regolarmente deferito unitamente a quest'ultima e che – come evidenziato dalla Società – le due posizioni erano state trattate separatamente solo a causa del patteggiamento del predetto amministratore. Fermo quanto sopra, la Corte, nel merito, precisa che nessuna responsabilità diretta dei club sportivi può trovare luogo ed essere riconosciuta se non sia stata esaminata e valutata come posta in essere in violazione di norme di legge la condotta del relativo legale rappresentante. Nel caso di specie, non sono state poste in essere azioni dirette all'accertamento della responsabilità del Sig. Cosentino, in quanto, a monte, non risulta essere stato instaurato alcun procedimento nei confronti dello stesso. Tra l'altro, nel deferimento relativo alla Società, è lo stesso Procuratore a riferirsi alla posizione del Sig. Cosentino come “da definire”, con la conseguenza che nessuna condotta, ascrivibile al Sig. Cosentino stesso, che sia suscettibile di essere oggetto di sanzione, è stata accertata.

Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, dovendosi confermare la pronuncia di inammissibilità spesa in prime cure.

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)

5. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)

Le società Real Team Matera C5 e Golden Eagle Partenope, come rappresentate e assistite, hanno proposto separati reclami avverso la decisione n. 5/TFN del 5 novembre 2015 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti in relazione alla richiesta di giudizio della Divisione Nazionale Calcio a 5 in merito alla pratica di tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo, nato in Argentina il 10.11.1994, con la Società Polisportiva Sannicelle.

Di seguito, in sintesi, i fatti di rilievo ai fini della decisione del giudizio.

Le società prima menzionate, odierne reclamanti, hanno proposto ricorso al Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in relazione, ciascuna per quanto di interesse, alla regolarità di due distinte gare del Campionato serie A2 di calcio a cinque: Sannicelle - Real Team Matera del 03.10.2015 e Partenope – Sannicelle del 10.10.2015. A dire delle predette ricorrenti, la posizione di tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo della Polisportiva Sannicelle era irregolare, in quanto non risultava “meccanicamente” tesserato con la stessa società.

Il Giudice Sportivo adito ha richiesto alla Divisione Calcio a 5, con nota e-mail del 16 ottobre 2015,

“di conoscere se il calciatore Grasso Palermo Renzo Alfredo, risulti tesserato o meno presso la Polisportiva San Michele”.

Con nota in data 19 ottobre 2015 il segretario della Divisione Calcio a Cinque richiedeva, ai sensi dell'art. 30, comma 18, lett. c), al Tribunale Nazionale Federale, sezione Tesseramenti, “un giudizio in merito alla pratica di tesseramento n. DL 4147079 del Calciatore Grasso Renzo Alfredo, ovvero se è possibile per la scrivente Divisione tesserare il calciatore con la documentazione inviata via e mail ed in caso positivo con quale decorrenza”.

Con il provvedimento ora impugnato innanzi a questa Corte, il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti ha accertato e dichiarato che il calciatore Grasso Renzo Alfredo è “tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Sannicelle con decorrenza 30.9.2015”.

A tal proposito il TFN ha evidenziato che la Polisportiva Sammichele, a seguito di un controllo riservato nella sezione tesserati, non individuando il tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo ha contattato la Divisione calcio a cinque allo scopo di comprendere le ragioni di tale mancanza, in quanto la stessa aveva provveduto in data 30.09.2015 ad inviare, con raccomandata, tutta la documentazione necessaria al tesseramento. Detto plico, asseritamente contenente la documentazione originale della pratica di tesseramento, non sarebbe mai pervenuto alla Divisione Calcio a 5 e, pertanto, il tesseramento non è stato “meccanizzato”.

Da un riscontro oggettivo, tuttavia, prosegue il TFN, si è potuto verificare tramite le Poste Italiane (percorso della raccomandata spedita dalla società) che effettivamente la documentazione è stata spedita in data 30.09.2015 e consegnata al destinatario (Uffici Federali) in data 2.10.2015. La stessa, tuttavia, non sarebbe stata recapitata all’Ufficio Tesseramenti per un disguido interno.

In data 9.10.2015 la società Sammichele ha, quindi, provveduto a inviare via e-mail tutta la documentazione alla Divisione Calcio a 5, allegando altresì la ricevuta comprovante l’avvenuto invio della raccomandata in data 30.09.2015.

Tramite ulteriore verifica CED LND del sistema telematico si è potuto appurare che la medesima società ha istruito la pratica di tesseramento di cui trattasi in data 24.08.2015 e che nel medesimo giorno la stessa risulta essere stata stampata con la relativa modulistica.

Orbene, sulla base di queste risultanze documentali, il Tribunale Federale ha ritenuto: che il disguido interno non potesse certamente essere imputato alla società Sammichele; che, quindi, la documentazione trasmessa doveva essere considerata correttamente ricevuta in data 2.10.2015; che la vigente normativa prevedeva in tal caso la decorrenza del tesseramento alla data di spedizione della raccomandata inviata dalla società e cioè il 30.09.2015; che, pertanto, il giocatore in questione aveva pienamente titolo a prendere parte agli incontri oggetto di ricorso (Real Team Matera - Pol.Sammichele e Golden Eagle Partenope -Pol.Sammichele rispettivamente disputatesi in data 3.10.2015 e 10.10.2015); che trattandosi di calciatore italiano mai tesserato per Federazioni estere (alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal calciatore interessato) il calciatore di cui trattasi rientra nelle specifiche aliquote dei partecipanti al gioco appositamente previste per le società di A2 dal C.U. n.1/2015.

Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la società Real Team Matera. In sintesi, deduce la predetta reclamante:

- lo status del giocatore, nato in Argentina, qualificato dalla Divisione Calcio a 5 “calciatore Italiano mai tesserato all’estero” doveva essere oggetto di maggiori verifiche sotto entrambi i profili. Il “mai tesserato all’estero” risulta quanto mai dubbio se si pensa che la società Sammichele aveva in tempi non sospetti (stagione precedente) presentato il suo ingaggio (stampa) in modo enfatico specificando che il giocatore risultava essere il “capitano della Nazionale Argentina Under 20 campione del mondo 2014 e che lo stesso contava già diverse convocazioni con la Nazionale Maggiore”: pertanto, detto stato di cose forniva ampio spunto per una azione di verifica. Analogo discorso per quanto riguarda la qualificazione di cittadino Italiano, in quanto, a detta della ricorrente, la società Sammichele in data 3.10.2015 ha qualificato in distinta il calciatore come argentino, mentre in seguito ha presentato alla Divisione Calcio a 5 documenti (non in originale) che lo identificano come italiano.

- Assenza di legittimazione del Segretario della Divisione Calcio a 5 in quanto in data 19.10.2015 ha investito il TFN con la procedura *ex art. 30, comma 18, CGS* non essendo tale ufficio un “organo” e, quindi, non rientrando lo stesso nella puntuale elencazione di cui alle lettere *b)* e *c)* e non avendo inoltre, alcun potere di rappresentanza della Divisione o capacità di impegnarla giuridicamente.

- Il TFN ha ritenuto “storicamente pacifico e acclarato documentalmente in atti il regolare invio di tutta la documentazione”. La reclamante, invece, rileva che non vi è alcuna certezza, ne tantomeno è stata fornita prova dell’effettiva destinazione / contenuto della raccomandata, con riferimento all’invio della richiesta di tesseramento del calciatore Grasso, dell’effettiva esistenza, in originale, della documentazione richiesta dalla normativa federale, ne della effettiva corrispondenza tra la documentazione inviata e quella successivamente trasmessa via e-mail.

- La Polisportiva Sammichele ha avuto un comportamento poco attento e rispettoso delle normative universalmente note, tutt’altro che collaborativo rispetto alla definizione della vicenda nella più assoluta regolarità normativa. La stessa non ha avuto un comportamento diligente nello

svolgere tutte le attività legate all'instaurazione di un rapporto di tesseramento, anzi, ha preteso di poter legittimare la procedura attraverso l'invio di una e-mail, non tenendo in considerazione gli obblighi legati ai termini perentori ed alla genuinità degli atti.

Conclude, quindi, la società ricorrente, chiedendo l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, disporsi la perdita della gara del 3.10.2015 a carico della Polisportiva Sammichele e, in subordine, inviarsi gli atti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 al fine di poter decidere, per quanto di propria competenza, sulla base delle risultanze emerse e, in via di ulteriore subordine, ordinarsi alla Corte Sportiva d'Appello di inserire nel fascicolo processuale gli atti e le risultanze del presente procedimento allo scopo di instaurare *ex novo* l'iter di tutela per tutti i soggetti interessati.

Con separato atto, avverso la decisione n. 5/TFN del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Tesseramenti, ha proposto ricorso anche la società Golden Eagle Partenope, riproponendo, in linea di massima, le argomentazioni difensive già esposte dalla società Real Matera (status del giocatore, posizione del tesseramento dello stesso, modalità di deposito dei documenti di tesseramento, dubbia buona fede della società Pol. Sammichele) e concludendo perché, in accoglimento del reclamo e in riforma del provvedimento impugnato, sia disposta la perdita della gara del 10 ottobre 2015 a carico della Polisportiva Sammichele, e, in subordine, l'invio degli atti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 al fine di poter decidere, per quanto di propria competenza, sulla base delle risultanze emerse.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Federale di Appello, sez. V, in data 14 dicembre 2015 nessuno è comparso per le società reclamanti. È, invece, comparso l'avv. Simona Cucinotta per delega dell'avv. Filippo Colapinto, presidente della Polisportiva Sammichele, eccependo inammissibilità dei reclami e, comunque, la loro infondatezza.

All'esito della camera di consiglio, la Corte Federale di Appello, sez. V, ritenuto che la pronuncia sugli appelli involge una questione di diritto particolarmente rilevante, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte, per le valutazioni di competenza. Il Presidente, quindi, ai sensi dell'art. 31, comma 6, CGS, considerato che la questione di principio sottesa alla decisione dei reclami di cui trattasi riveste particolare rilievo, ha disposto che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a Sezioni unite.

Alla seduta del giorno 7 gennaio 2016 così fissata innanzi alle Sezioni unite di questa Corte sono comparsi il dott. Tambone per la società Real Matera, la dott.ssa Giovannucci per la società Golden Eagle Partenope, l'avv. Cucinotta per delega avv. Colapinto, per la società Sammichele.

Il dott. Tambone, richiamando le argomentazioni illustrate in reclamo, ha ribadito e sottolineato l'irregolare instaurazione del procedimento *ex art.* 30, comma 18, CGS, che vizierebbe e renderebbe invalida la decisione del Tribunale.

La dott.ssa Giovannucci si è associata alle deduzioni difensive del dott. Tambone.

L'avv. Cucinotta ha chiesto di poter depositare note d'udienza. Il Presidente della Corte, previo consenso delle controparti, ha ammesso il deposito delle predette note d'udienza, nelle quali, in sintesi, si eccepisce inammissibilità dei ricorsi per le seguenti ragioni:

➤ Non è stato impugnato «il conseguente comunicato ufficiale del Giudice sportivo di omologazione del risultato delle gare in questione». Sarebbe, dunque, evidente «che la sola impugnazione dell'atto presupposto (provvedimento del Tribunale Federale Sportivo – Ufficio Tesseramenti) determina l'inammissibilità dello stesso».

➤ I ricorsi non rispettano «i requisiti di forma stabiliti per la comunicazione e/o notificazione dei ricorsi agli organi giudiziari competenti, nonché alla società interessata».

➤ I ricorsi sono stati presentati oltre il termine perentorio previsto dal CGS rispetto al C.U. n. 5/TFN del 5 novembre 2015.

Il dott. Tambone ha replicato che è comprovata la regolarità delle notifiche ed il rispetto dei termini prescritti per l'impugnazione, atteso che le motivazioni della decisione del TFN del 5 novembre 2015 sono state comunicate in data 12 novembre 2015.

Riuniti i due procedimenti, sussistendo le prescritte ragioni di connessione oggettiva ed in considerazione della comune questione di diritto da risolvere in via preliminare, chiuso il dibattimento, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

Motivi

Deve premettersi che la fattispecie sottoposta alla decisione di questa Corte presenta aspetti di particolare complessità, tanto sotto il profilo di merito, quanto e, ancor prima, sotto quello strettamente giuridico-procedimentale. Peraltro, non può sottacersi che la ricerca della giusta decisione in ordine alla vicenda per cui è giudizio, che già di per sé si connota per un labirintico intrecciarsi di contrapposti interessi, tutti meritevoli di attenzione e tutela, è stata, se possibile, resa ancor più difficoltosa da tutta una serie di disattenzioni, delle quali si darà rapido cenno, nella presente parte motiva, in funzione delle esigenze di chiarezza espositiva delle ragioni sottese alla decisione.

Dalle risultanze documentali acquisite al procedimento, questi, di seguito, in sintesi descritti, i fatti e le circostanze oggetto della fattispecie dedotta in giudizio.

La vicenda per cui è causa concerne il tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo, nato in Argentina, dichiarato italiano, che non è (*rectius*, sarebbe) mai stato tesserato presso società straniere benché sembra abbia militato nelle nazionali argentine (under 20 e nazionale maggiore).

Il predetto calciatore è stato tesserato da una società (Pol. Sammichele) che ha spedito regolarmente la documentazione necessaria al tesseramento, che, però, non è mai pervenuta all'Ufficio competente. Il tesseramento, pertanto, si è perfezionato grazie ad una pronuncia (del TFN) con effetti, dunque, sostanzialmente “costitutivi”, sulla base di una documentazione (non in originale) trasmessa via e-mail (ossia, con mezzo non previsto, dalla normativa federale, per il perfezionamento di siffatta tipologia di adempimenti).

Il calciatore, nel frattempo, è stato schierato (dalla Pol. Sammichele) in occasione di due gare, il 3 ottobre 2015 c/ Real Team Matera ed il 10 ottobre 2015 c/ Golden Eagle Partenope (gare oggetto di ricorso con omologazione dei risultati, da parte del Giudice Sportivo, in virtù della decisione del TFN - Sez. Tesseramenti di cui al C.U. n. 5 del 5.11.2015), entrambe vinte dalla società che lo ha schierato, pur non essendo lo stesso “meccanicamente” inserito negli elenchi.

Così riassunta la complessa vicenda viene, anzitutto, da chiedersi perché l'Ufficio Tesseramenti, appurato come fatto storico che la società ASD Pol-Sammichele ha effettivamente spedito in data 30.09.2015 la lettera raccomandata n. 052220782154, recapitata il giorno 02.10.2015 alle ore 19:18 presso gli Uffici di Divisione e mai, a quanto consta, consegnata all'Ufficio Tesseramenti, raccomandata asseritamente (e presumibilmente) contenente la documentazione relativa alla richiesta di tesseramento del giocatore Grasso Renzo Alfredo, alla luce di altro dato oggettivo rappresentato dal fatto che l'interrogazione del sistema informatico ha consentito di accertare che la pratica è stata, attraverso il sistema telematico, appunto, istruita – dalla predetta medesima società – il 24.08.2015, con conseguente stampa dei relativi moduli a corredo della stessa, non abbia provveduto a richiedere, in via eccezionale, alla luce del predetto (eccezionale) disguido, l'invio di tutta la prescritta documentazione (in copia conforme) in forma cartacea, chiedendo la cortese collaborazione della società. Infatti, è vero che a quest'ultima non può essere imputato e addebitato lo smarrimento della raccomandata, ma è altrettanto vero che, avendone specifico interesse e non essendo in grado di dimostrare in modo certo che detta raccomandata contenesse effettivamente tutta la prescritta documentazione necessaria per il tesseramento del calciatore di cui trattasi, ben avrebbe potuto essere chiamata a collaborare per “ricostruire”, in forma compiuta e di prassi, la pratica smarrita.

Peraltro, la stessa Polisportiva Sammichele, in forza dei comuni canoni di prudenza e diligenza ed alla luce della particolarità della situazione venutasi a creare con il disguido di cui si è detto, ben avrebbe potuto, in concreta attuazione dei principi di leale collaborazione con le istituzioni federali, senza neppure attendere una eventuale richiesta delle stesse, provvedere a trasmettere tutta la necessaria documentazione nelle forme richieste dai vigenti regolamenti in materia.

Per inciso, peraltro, quanto alla regolarità del tesseramento di cui trattasi, sarebbe stato forse opportuno un maggiore approfondimento della posizione del calciatore Grasso Renzo Alfredo, che, nato in Argentina il 10.11.1994, risulta essere cittadino italiano (tanto si evince dal passaporto italiano e dal certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di Sammichele di Bari), restando invece dubbia la veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ove lo stesso giocatore afferma di non essere mai stato tesserato presso Federazioni estere e di non aver mai fatto parte di alcuna rappresentativa nazionale di Calcio a 5, quando, in tempi non sospetti, come enfatizzato da alcuni articoli di stampa, la società barese aveva reso pubblico lo status tecnico del

giocatore, capitano della nazionale argentina campione del mondo 2014 under 20, con varie convocazioni anche nella nazionale maggiore.

Da parte sua, come detto, il competente e adito Giudice Sportivo ha ritenuto di non avvalersi delle facoltà previste dalla norma di cui all'art. 30, comma 18, lett. c), CGS (*"Il procedimento è instaurato:*

a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica"), provvedendo, invece, a richiedere alla Divisione Calcio a 5, con nota e-mail del 16 ottobre 2015, "di conoscere se il calciatore Grasso Palermo Renzo Alfredo, risulti tesserato o meno presso la Polisportiva San Michele".

A sua volta, con nota in data 19 ottobre 2015 a firma del suo segretario, la Divisione Calcio a Cinque ha richiesto, ai sensi del prima richiamato art. 30, comma 18, lett. c), al Tribunale Nazionale Federale, sezione Tesseramenti, "un giudizio in merito alla pratica di tesseramento n. DL 4147079 del Calciatore Grasso Renzo Alfredo, ovvero se è possibile per la scrivente Divisione tesserare il calciatore con la documentazione inviata via e mail ed in caso positivo con quale decorrenza".

Il Tribunale, a propria volta, dando seguito alla suddetta istanza, non sembra essersi rappresentato un preliminare problema di regolare e legittima instaurazione del giudizio, richiesto, appunto, dal segretario della Divisione e non già dal Presidente della stessa. Come da prospettazione difensiva della reclamante A.S.D. Real Team Matera, infatti, occorre chiedersi se lo Statuto FIGC limiti (*rectius*, riservi) l'accesso agli Uffici federali centrali ai soli "organi" di giustizia sportiva ed a quelli con funzioni e poteri di rappresentanza delle Leghe e delle Divisioni, tra i quali occorre, eventualmente, poi, domandarsi, se rientri anche il segretario di una Lega o Divisione.

Il Tribunale di *prime cure*, inoltre, ha comunicato la decisione oggetto del seguente giudizio di appello, anche alle società in questa sede appellanti, quasi considerandole "parti" del giudizio e così ingenerando nelle stesse una sorta di legittimo affidamento quali soggetti legittimati all'impugnazione del provvedimento medesimo.

Ed ancora, sulla base della predetta decisione del TFN, che ha reputato valido il tesseramento del calciatore di cui trattasi con effetto dal 30.9.2015, il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque ha omologato il risultato delle due gare in questione, senza forse chiedersi se fosse necessario o, quantomeno, opportuno attendere il passaggio in giudicato della stessa.

Tuttavia, per poter esaminare il merito delle censure prospettate nei ricorsi (che, per inciso, risultano ritualmente notificati, a differenza di quanto eccepito dalla resistente) e/o di valutare i possibili vizi della decisione impugnata, questa Corte è tenuta, in via logicamente preliminare, a sciogliere il nodo della legittimazione ad impugnare in capo alle società Real Team Matera e Golden Eagle Partenope.

Sotto tale profilo, infatti, occorre considerare che il codice federale di rito condiziona la legittimazione ad impugnare alla sussistenza di un interesse diretto. È utile, in tal ottica, richiamare alla nostra memoria il dettato letterale della norma di cui all'art. 33 CGS:

"1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

4. Sono altresì legittimati a proporre ricorso:

a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti".

Orbene, ricordato come la legittimazione ad impugnare non possa ricondursi alla semplice presenza del presupposto sostanziale costituito dall'esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, una interpretazione letterale della norma appena menzionata induce a

ritenere che le società in questa sede reclamanti difettino della necessaria legittimazione a proporre reclamo, poiché prive di un interesse “diretto”. Infatti, nel giudizio avente ad oggetto la regolarità del tesseramento, parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto possono essere considerate solo la società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta. Secondo tale prospettiva, dunque, le società in questa sede reclamanti, non essendo né parti del giudizio, né soggetti portatori di un interesse diretto, non sono legittimate alla impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti. Né, ovviamente, la qualità di parti può essere acquisita per il mero fatto della comunicazione della decisione alle stesse effettuata dal predetto TFN.

Siffatta costruzione ermeneutica sembra confortata da una lettura sistematica della normativa in materia. Dispone, infatti, il già sopra ricordato art. 30, comma 18, CGS che il giudizio di cui trattasi è instaurato “*su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo ...*”. Gli altri soggetti, dunque, seppur portatori di un interesse (indiretto), non sono legittimati a proporre ricorso, né il relativo reclamo.

Questa rappresentazione argomentativa sembra resistere, traendone ulteriore forza, al confronto con l’omologa disposizione di cui ai successivi commi 2 e 3 del citato art. 33 CGS. Quest’ultimo, infatti, ma per i (soli) reclami in materia di illecito sportivo, prevede la legittimazione a proporre reclamo anche ai “*terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica*”. Dal canto suo, il precedente comma 2, in ordine ai reclami relativi allo svolgimento di gare, considera diretto l’interesse delle società e dei loro tesserati che vi hanno partecipato.

A fronte di queste valutazioni occorre, per contro, considerare che quello delle società reclamanti assume, di certo, natura di interesse qualificato e, pertanto, meritevole di specifica tutela. Per inciso, a tal proposito, occorre, per completezza di esposizione e per quanto qui rileva, distinguere le posizioni delle due società reclamanti.

La società Real Team Matera ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di omologa del risultato della gara disputata il 3.10.2015 contro la Pol. Sannichele. Detta società reclamante, pertanto, riveste, allo stato, senza dubbio, un interesse qualificato e differenziato ad ottenere una pronuncia di riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, per gli effetti che detta eventuale diversa pronuncia potrebbe esplicare nel giudizio di *secondo cure*, ad oggi ancora pendente, dalla stessa instaurato, innanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale avverso la predetta decisione di omologa del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque.

Non altrettanto può, invece, dirsi con riferimento all’altra reclamante, Golden Eagle Partenope. Infatti, non risultando dalla stessa instaurato analogo giudizio di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato acquisito sul campo in relazione alla gara disputata, in data 10.10.2015, contro la Pol. Sannichele, la società Golden Eagle Partenope non potrebbe utilmente avvalersi di una eventuale pronuncia, a sé favorevole, di riforma della decisione del TFN pubblicata sul C.U. n. 5/TFN e/o di affermazione della irregolarità, alla data del 10.10.2015, del tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo. Una tale eventuale decisione, in altri termini, non potrebbe, comunque, esplicare utili effetti sul giudizio sportivo innanzi al Giudice della Divisione Calcio a Cinque, ormai definito con decisione non più soggetta a reclamo da parte della società di cui trattasi.

Ciò detto occorre osservare che è vero, sotto l’angolo visuale qui ora in considerazione, che le società interessate possono adire il Giudice sportivo eccependo la regolarità della posizione di uno o più tesserati che siano stati schierati dalla società con la quale hanno disputato una gara, come è appunto avvenuto nel caso di specie. Tuttavia, laddove non si riconoscesse alle stesse la legittimazione alla impugnazione della decisione resa nel giudizio *ex art. 30 CGS* richiesto dallo stesso Giudice sportivo o dalla Lega o Divisione, potrebbe trattarsi, di fatto, di una tutela parziale, incompleta, dimidiata. Infatti, nel caso di decisione errata da parte del Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti, che, come nel caso di specie, abbia definito regolare un tesseramento che, né il calciatore, né la società di appartenenza hanno interesse alcuno a contestare, quella decisione appare destinata a passare inesorabilmente in giudicato. Per l’effetto, il Giudice sportivo non potrebbe che prendere atto della dichiarata regolarità del tesseramento e procedere, senza alternativa, ad omologare il risultato acquisito sul campo, così rimanendo, le società reclamanti, prive – di fatto – di concreta tutela.

Orbene, tra le due opzioni interpretative prospettate, una lettura di sistema induce questa Corte, per le ragioni già prima esposte, a privilegiare la prima soluzione, dovendosi, comunque, attribuire rilievo decisivo al difetto di quell'interesse "diretto" espressamente, invece, richiesto dalla disposizione normativa che regola la fattispecie e non essendo sufficiente, ai fini della legittimazione all'intervento del terzo nel giudizio *ex art. 30, comma 18, CGS*, il mero raccordo di una posizione sostantiva (quella del terzo, appunto) con quanto è dedotto in quel giudizio.

Del resto, è vero che le posizioni giuridiche soggettive non vivono isolate e non possono essere astratte dal contesto delle relazioni nelle quali le stesse si inseriscono; ed è altrettanto vero che dette connessioni richiedono al processo di adeguarsi, per quanto possibile, a quel sistema di relazioni sostanziali. Tuttavia, premesso che il processo è esperienza autonoma regolata da principi che possono anche divergere da quelli del diritto sostanziale, lo stretto legame esistente tra diritto sostanziale e processo non può far trascurare la strumentalità del processo medesimo, che impone, tra l'altro, la limitazione del giudicato al solo accertamento della situazione giuridica dedotta, accertamento destinato a regolare il rapporto giuridico oggetto del giudizio, per come soggettivamente individuato dalla domanda.

Insomma, pur considerato che il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio può essere comune alle società reclamanti (o, meglio, di interesse per le stesse), le specificità del processo spesso (come nel caso di specie) richiedono un più accentuato distacco dal sistema del diritto sostanziale, nella prospettiva del conseguimento della propria funzione strumentale, tenuta anche presente la strutturale impossibilità del processo di recepire, nella loro interezza e multilateralità, i diritti sostanziali.

In definitiva, ritiene questa Corte che, nella fattispecie, non sia possibile allargare la capacità soggettiva del giudizio *ex art. 30, comma 18, CGS*, spostandone i confini oltre la sua tipica struttura bilaterale.

Ritengono, peraltro, queste Sezioni unite, che l'adozione di una interpretazione estensiva della lettera della norma di cui all'art. 33, comma 1, CGS potrebbe, semmai, essere giustificata solo in assenza di rimedi e strumenti giuridici e processuali che, invece, l'ordinamento federale, nel suo complesso considerato, prevede. Strumenti che consentono di "adattare" il procedimento sportivo alla complessità sostanziale delle situazioni e relazioni giuridiche di cui si diceva e che rispondono allo scopo di dare concretezza al principio del processo quale strumento di regolazione, garanzia e tutela del diritto sostanziale.

Sotto tale profilo, oltre alla già sopra ricordata specifica tutela (in via diretta), in questi casi, assicurata innanzi al Giudice Sportivo, occorre considerare che, se è vero che il mancato riconoscimento, in capo alle società qui reclamanti, della legittimazione alla impugnazione del provvedimento del TFN – Sez. Tesseramenti, in ipotesi, errato o viziato, potrebbe far pensare, nella sostanza, ad una *deminutio* della loro concreta tutela, è altrettanto vero che le medesime società possono, ad esempio, sollecitare, attraverso i competenti organismi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente federale ad esercitare i poteri di cui all'art. 33, comma 4, lett. a), CGS, che individua lo stesso quale titolare della legittimazione ad impugnare, "*anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica*".

Si aggiunga, poi, che, a chiusura del sistema, l'ordinamento prevede, comunque, la possibilità di esperire i rimedi revocatori straordinari, disciplinati dall'art. 39 CGS, laddove ne ricorrano le condizioni ivi indicate.

È, dunque, possibile concludere nel senso che l'intervento nel giudizio *ex art. 30, comma 18, CGS* e la legittimazione ad impugnare *ex art. 33, comma 1, CGS* siano precluse alle società qui reclamanti, non essendo possibile ammettere un'estensione solo soggettiva del giudizio di cui trattasi, per essere le medesime società prive della qualità di parti, da un lato, e di un interesse diretto, dall'altro, essendo, invece, le medesime, titolari solo di un rapporto giuridico connesso o legato con quello dedotto in giudizio. Del resto, nella fattispecie, l'intervento non può essere inteso come strumento del terzo per giungere alla formazione di un accertamento giudiziale di un presupposto fattuale o giuridico pur comune ai differenti rapporti sostanziali.

Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 6) e 7), come sopra rispettivamente proposti dalla società A.S.D. Real Team Matera C5 di Matera e dall'A.S.D. Partenope C5 Golden Eagle di Giuliano in Campania (Napoli), li dichiara inammissibili.

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

IV COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. PAOLO TEPSICH, NATO L'11.2.1961

Con ricorso 25-26/09/2015 pervenuto al Presidente della F.I.G.C. e da Questi trasmesso per competenza il 1.12.2015 alla Corte Federale d'Appello, l'Arbitro Benemerito Sig. Tepsich Paolo ha chiesto il beneficio della riabilitazione ex art. 28 (rectius 26) C.G.S. con riferimento alla sanzione disciplinare (Com. Uff. n. 68 del 22.5.2012) relativamente all'inibizione per mesi 18 (diciotto) inflittagli in primo grado dalla C.D.T. Toscana e confermata, in sede di reclamo, dalla Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 14 del 10.9.2012).

Alla seduta del 4.1.2016, tenutasi davanti alla Corte d'Appello Federale – Sezioni Unite – non è comparso il richiedente.

Osserva, preliminarmente, la Corte adita che l'istanza è, allo stato, inammissibile non sussistendo il presupposto ex art. 26, comma n. 3, C.G.S., che statuisce il decorso di anni 3 dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione inflitta.

Il richiedente, infatti, ha scontato la sanzione di mesi 18 (diciotto) il 22.11.2013, con la conseguenza che l'istanza invocata non potrà essere proposta prima del 22.11.2016.

Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, dichiara inammissibile, allo stato, l'istanza come sopra proposta dal sig. Paolo Tepsich.

V COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DI:

- **SIG. MASSIMO MEZZAROMA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE);**
- **SIG. PIER PAOLO SGANGA, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE);**
- **A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., ED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AI SIGNORI MEZZAROMA E SGANGA,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 3 C.G.S., VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.05.2011 - nota n. 1958/66pf12-13 SP/bpl del 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 30.11.2015)

Con atto del 4.12.2015, il Procuratore Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 38/TFN 2015/2016 del 30.11.2015, con la quale è stato rigettato il deferimento n. 1958/66pf12-13/SP/blp del 25.08.2015, promosso nei confronti dei sigg.ri Massimo Mezzaroma e Piepaolo Sganga, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente A.C. Siena S.p.A. in liq. e Consigliere d'Amministrazione della detta società, per responsabilità diretta, nonché del nominato sodalizio anche per responsabilità oggettiva, relativamente al contestato illecito concernente la gara Siena - Varese del 21.05.2011.

Va premesso in fatto che con l'atto sopra indicato, il Procuratore Federale deferiva: il sig. Massimo Mezzaroma ed il sig. Pier Paolo Sganga, nelle ricordate qualità, per rispondere della violazione dell'art. 7, commi 1,2 e 5 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, per avere, prima della gara Siena-Varese del 21.05.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato; in particolare, Mezzaroma chiedendo al calciatore Coppola, per il tramite dello Sganga, di verificare la disponibilità degli atleti del Siena a perdere la gara, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro; Sganga fungendo da intermediario per la proposta illecita; la società AC Siena S.p.A. in liquidazione, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, sig. Mezzaroma, e, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti di cui sopra, posti in essere dai sigg.ri Mezzaroma, Sganga e da altro incolpato, il tesserato Cristian Stellini.

La decisione di prime cure, stralciata per patteggiamento la posizione di quest'ultimo, proscioglieva i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte, sostanzialmente motivando che la tesi accusatoria non poteva venir condivisa in quanto fondata esclusivamente su quanto affermato dal teste Ferdinando Coppola, risultando l'altro testimone Carobbio soltanto *de relato*.

Secondo il primo Giudice la deposizione del Coppola appariva contraddittoria e, di conseguenza, inattendibile, sicchè le sue dichiarazioni non potevano venir considerate "*elementi né probatori, né indiziari, tali da consentire di ritenere la responsabilità disciplinare dei deferiti*", anche perché, mentre il Carobbio affermava di aver ricevuto confidenze dal Coppola, quest'ultimo smentiva di aver riferito la vicenda a terzi.

Sulla base di queste motivazioni veniva pronunciata la decisione assolutoria, impugnata in questo grado di giudizio dalla Procura Federale che, in particolare, ritiene pienamente credibili ed attendibili le dichiarazioni accusatorie del calciatore Ferdinando Coppola: le stesse, a dire dell'appellante, considerate unitamente alle altre risultanze processuali, determinerebbero la responsabilità degli incolpati.

Osserva, invero, il reclamante, che le affermazioni di questo testimone non sarebbero in contrasto fra loro, in quanto la deposizione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del 03.07.2013 costituirebbe "*arricchimento progressivo delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie*" rese l'11.07.2012 al Procuratore Federale, per di più confermate dalla circostanza che l'incontro fra lo stesso Coppola ed il dirigente Sganga era stato ammesso da quest'ultimo, eccependo, infine, che la deposizione del 2013 costituirebbe "*identica ricostruzione*" della vicenda per come esposta dal calciatore Carobbio un anno prima.

Il proposto gravame evidenzia ancora che le affermazioni del Mezzaroma, secondo il quale le dichiarazioni del Carobbio sarebbe state dettate da motivi di risentimento, non erano sufficienti ad "*intaccare l'attendibilità del calciatore*", tenuto conto che dagli atti del processo non era "*emerso alcun motivo di astio, rancore, inimicizia*" ed anzi lo stesso Mezzaroma aveva precisato che i rapporti fra l'atleta e la società si erano risolti consensualmente.

Il reclamato Mezzaroma resisteva con memoria, chiedendo il rigetto dell'appello sulla base di argomentate considerazioni difensive.

Rileva in particolare l'appellato che il teste Carobbio non proporrebbe alcuna credibilità "generale" dal momento che lo stesso sarebbe uso a "combinare" partite ed inoltre le sue dichiarazioni sarebbero smentite da quella resa in chiusura del verbale 29.02.2012, laddove ammette di aver deposto al fine "*di alleggerire la propria responsabilità sia in sede penale che sportiva*".

A tale inattendibilità (generale) del Carobbio se ne aggiungerebbe una "particolare", dimostrata dall'inaccettabile contrasto fra le deposizioni dallo stesso rese al Procuratore Federale il 17.04.2012 ed il 10.07.2012 in relazione alle confidenze ricevute dal Coppola: mentre nella prima occasione il teste non ricorda con chi avrebbe parlato il detto Coppola in ordine al proposto illecito, solo tre mesi dopo dichiara di avere capito "*immediatamente di chi si trattasse, essendo una persona che gravitava all'interno della società e che avevo visto diverse volte al campo*".

Passando all'esame della deposizione Coppola, la difesa Mezzaroma rileva la contrarietà fra le due dichiarazioni, già richiamate, rese dal teste nel luglio 2012 e nello stesso mese del 2013, eccependo in particolare che, mentre in un primo tempo il calciatore aveva dichiarato di non saper

riconoscere chi lo aveva contattato, un anno dopo “*miracolosamente*” avrebbe individuato in questo interlocutore il Pier Paolo Sganga, modificando il colloquio con quest’ultimo da “*notizie generiche sulla prossima partita*”, nella “*richiesta di sondare la disponibilità della squadra a perdere la gara contro il Varese*”.

Lo scritto difensivo eccepisce altresì “*clamorose contraddizioni*” in ordine: al colloquio Carobbio-Coppola, riferito dal primo, ma negato dal secondo; ai contenuti di tale colloquio; alle diverse finalità perseguite dal Mezzaroma emergenti nelle due occasioni.

In conclusione, parte appellata, rilevato che l’unica autentica e genuina dichiarazione del Coppola sarebbe quella del 2012, non la successiva del 2013, conclude per la reiezione del reclamo, con conferma della gravata decisione.

L’impugnazione veniva discussa innanzi la Corte Federale d’Appello – Sezione Unite, nella seduta del 7 gennaio 2016, nella quale le parti comparse svolgevano ampia discussione a sostegno delle rispettive posizioni difensive.

A parere della Corte, il gravame come sopra proposto non merita accoglimento e va pertanto disatteso.

In effetti, la motivazione dell’impugnata decisione si mostra corretta e condivisibile laddove osserva che l’intero impianto accusatorio trova sostanziale fondamento soltanto nella deposizione Coppola: è, invero, del tutto pacifico che i riferimenti del teste Carobbio sono esclusivamente *de relato*, mentre le altre emergenze istruttorie richiamate dalla Procura Federale non appaiono univoche e convincenti della responsabilità degli incolpati.

La Corte non può mancare di rilevare la sostanziale modifica – non, quindi, semplice “arricchimento” - della dichiarazione resa dal Coppola al P.M. di Cremona il 03.07.2013 rispetto a quella fornita alla Procura Federale un anno prima, con particolare riferimento alla mancata individuazione del personaggio che avrebbe posto in essere nei suoi confronti il tentativo d’illecito.

Mentre nella prima occasione la persona era sconosciuta al dichiarante che precisa: “*anche oggi se la vedessi, non la riconoscerei*”, successivamente Coppola ammette di aver saputo da altro calciatore che lo “*stava cercando Sganga*”, ulteriormente precisando: “*in quel momento non sapevo neanche chi fosse e solo in seguito ho appreso che potrebbe trattarsi dell’Amministratore delegato del Siena*”.

Questo tardivo riconoscimento, difettando dell’indicazione temporale del momento in cui sarebbe maturato, desta non poche perplessità.

Escluso, infatti, che l’improvvisa resipiscenza possa essere spontaneamente intervenuta, è lecito supporre che la stessa sia stata sollecitata da un’agente esterno del quale è mancata l’individuazione rendendo ambigua la dichiarazione in quanto priva di caratteristica idonea a qualificarla positivamente.

Nemmeno appare accettabile che lo stesso Coppola nella prima deposizione sia rientrato “*nello spogliatoio piuttosto turbato*” avendo soltanto percepito che poteva trattarsi di proposta illecita, mentre nella seconda occasione, allorquando aveva certezza dell’illiceità, omette qualsiasi riferimento al proprio turbamento.

Infine, la finalità della condotta illecita, indicata dal teste nell’intenzione del Presidente Mezzaroma di favorire personaggi del mondo politico di Varese, confligge con l’altra risultanza, addirittura recepita nell’atto di deferimento, secondo la quale lo stesso Mezzaroma aveva scommesso ovvero intendeva scommettere sulla sconfitta del Siena.

Conclusivamente, la deposizione in esame, costituente il cardine dell’accusa, propone le caratteristiche di contraddittorietà ed inattendibilità che hanno indotto il primo Giudice ad assolvere gli imputati con decisione che, pertanto, va confermata.

Del pari infondata è la doglianza concernente l’erronea valutazione dell’ulteriore materiale probatorio sollevata dalla Procura Federale in relazione al teste Carobbio; quest’ultimo, invero, riferisce circostanze di fatto apprese in via esclusiva dal Coppola il quale, viceversa, ha ripetutamente dichiarato di non essersi mai confidato con alcuno.

Del resto, lo stesso Carobbio, mentre il 17.04.2012 non riesce ad individuare l’interlocutore del Coppola, il 10.07.2012 – quindi a distanza di soli tre mesi – depone di aver capito “*immediatamente di chi si trattasse*” senza spiegare il motivo per cui lo sconosciuto della prima testimonianza viene individuato ed identificato nella seconda, addirittura con immediatezza: appare indubitabile che questo subitaneo riconoscimento non sarebbe potuto avvenire se non in presenza di

una chiara e precedente conoscenza che, nella fattispecie, viceversa, è stata esclusa dallo stesso testimone.

Altra contraddizione fra le due deposizioni è relativa al loro contenuto: mentre nell'aprile 2012 il teste riferisce che la squadra "*oppose un netto rifiuto*" alla proposta illecita, nel luglio dello stesso anno la deposizione si tramuta in un suggerimento "*a Coppola di non parlarne con gli altri*".

In definitiva, non solo la testimonianza del calciatore Carobbio è inefficace perché *de relato*, ma la stessa propone altresì contrasti significativi che non ne consentono l'utilizzo.

Priva di pregio appare l'ulteriore argomentazione dell'appellante con la quale la Procura Federale ritiene credibili i testi Carobbio e Coppola in virtù della convergenza delle loro deposizioni sull'incontro del secondo con il dirigente Sganga, confermato anche da quest'ultimo.

In realtà, la dedotta coincidenza resta limitata al verificarsi dell'incontro stesso, mentre, quanto ai contenuti, il cui valore probatorio appare ben più rilevante, i testimoni divergono insuperabilmente, ricordato – tra l'altro – che il Coppola ha costantemente dichiarato di non aver parlato con alcuno della vicenda in esame.

Nè appaiono idonee a sostenere il gravame le argomentazioni relative all'audizione del tesserato Stellini che, secondo l'atto d'appello, avrebbe ricevuto conferma, prima da Carobbio e poi da Coppola, della vicenda relativa alla tentata "combine".

La deduzione così formulata appare priva di pregio dal momento che, come più volte ricordato, il Coppola ha costantemente negato di essersi confidato con alcuno, con la conseguenza che anche i riferimenti del Carobbio allo Stellini si manifestano privi dei requisiti di certezza ed attendibilità.

La reiezione dell'appello con conferma dell'impugnata decisione va, infine, disposta anche sotto ulteriore e rilevante profilo, costituito dall'inesistenza di un sicuro ed indubitabile collegamento fra il supposto illecito ed il Presidente Mezzaroma.

In effetti, l'unico punto del pur voluminoso incarto processuale nel quale viene in gioco la persona del Mezzaroma è costituito dalla dichiarazioni del Coppola all' A.G.O. del luglio 2013, allorquando il teste riferisce dei favori che il Mezzaroma avrebbe inteso procurare all'ambiente politico varesino.

Poiché questa è l'unica circostanza nella quale emerge l'incolpato Mezzaroma e poiché la stessa non appare suffragata da alcun altro elemento probatorio ed anzi è addirittura contraddetta dall'altra risultanza – fatta propria dal deferimento - secondo la quale il Presidente del Siena intendeva giovare dell'illecita "combine" per scommettere e guadagnare dalla sconfitta della propria squadra, appare evidente l'inesistenza di un impianto probatorio univoco, concreto ed insuperabile per poter pronunciare statuizione di condanna.

Per questi motivi la C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio